

	REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI PAVIA
	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV) tel. 038588021 – mail: info@primacollina.it – pec: unionelombarda.primacollina@pec.it, P.I./C.F. 01931190183
	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA
IN FORMA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO IN PPP (CONCESSIONE),
TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016,
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL’UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA PRIMA COLLINA (CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTESCANO).

CUP: F69J20000480005
CIG: 9102812618
GARA N. 8452842

DISCIPLINARE DI GARA

GLOSSARIO

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

TERMINI	DEFINIZIONI
Aggiudicatario	L'operatore economico risultato aggiudicatario della presente procedura pubblica.
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione – ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.).
Criteri Ambientali Minimi (CAM)	Strumenti operativi emanati in questi anni per conformarsi alle previsioni del Piano d'Azione nazionale sugli acquisti verdi pubblici (PAN GPP ex D.Lgs. 135/08 come modificato dal D.M. 10 aprile 2013)
Codice	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” s.m.i.
CUC “Unione di comuni lombarda Prima Collina”	Centrale Unica di Committenza - Unione di comuni lombarda Prima Collina. Cod. Ausa 0000191645 che indice la presente procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 183 D. Lgs. 50 del 2016
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Modello di formulario adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, recepito con l'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e consistente in un'autodichiarazione, nella quale si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> – non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80; – soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83; – soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'art. 91.
D.M. 27/09/2017	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “ <i>Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica</i> ”.
D.M. 28/03/2018 pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 aprile 2018	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “ <i>Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica</i> ”.
Finanza di Progetto (FP)	Tecnica di finanziamento di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con la quale una stazione appaltante conferisce ad un operatore economico, per un periodo di tempo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio da parte dell'operatore.
Organismo riconosciuto	Per organismo riconosciuto si intendono laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee, quali i laboratori accreditati ISO 17021.

Piccole Medie Imprese (PMI)	Art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005: 1) La categoria della microimprese, piccole imprese e medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2) Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3) Nell'ambito della categoria delle PMI si definisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Promotore	Operatore economico di cui all'art. 183 del Codice (finanza di progetto).
Stazione appaltante	La stazione appaltante come definita dall'art. 3, c. 1, lett. o) del Codice coincide con la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina riportata per brevità "CUC".
Amministrazione aggiudicatrice	Unione di comuni lombarda Prima Collina C.F./P.I. 01931190183 costituita dai Comuni di CANNETO PAVESE, CASTANA e MONTESCANO
Legge regionale inquinamento luminoso	Legge Regione Lombardia 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)
PPP	Partenariato Pubblico Privato ai sensi della Parte IV Titolo I del Codice

1. PREMESSE

In data 7/09/2018 veniva acquisito al protocollo n. 2048 dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina, costituita dai comuni di Canneto Pavese, Montescano e Castana (PV), la proposta di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la gestione del servizio di pubblica illuminazione, previa realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, degli impianti del territorio dei comuni dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina.

La suddetta proposta veniva dichiarata di pubblico interesse, fattibile e approvata con deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- N. 45 del 7/12/2019 del Comune di Canneto Pavese;
- N. 40 del 13/12/2019 del Comune di Castana;
- N. 40 del 7/12/2019 del Comune di Montescano.

Con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 23 del 29/11/2021 si è provveduto a prendere atto delle valutazioni di cui sopra e ad autorizzare il RUP ad indire procedura di gara per la scelta del concessionario.

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura aperta in forma aggregata indetta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina (di seguito denominata per brevità "stazione appaltante" o "CUC"), in esecuzione della determina a contrarre n. 18 in data 15/02/2022 del responsabile del servizio territorio dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina, relativa all'aggiudicazione, tramite finanza

di progetto di cui all'art. 183 del Codice, del SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTECANO, comprensivo della fornitura dell'energia elettrica, della manutenzione degli impianti e dell'efficientamento degli stessi.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) ed in conformità alle linee guida Anac n. 2 di attuazione del Codice, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione dell'importanza degli aspetti qualitativi nel presente affidamento ed in conformità al cap. 3.2. del D.M. 28/03/2018.

La procedura di affidamento ha per oggetto la stipula di contratti di PPP con un operatore economico. Si precisa che la stazione appaltante si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al possesso di determinati requisiti speciali.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di:

- 1) capacità economico-finanziaria, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
- 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione delle peculiarità del contratto.

In generale, i requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento ed allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione delle imprese, soprattutto quelle medio-piccole (PMI) e di recente costituzione, anche mediante R.T.I. o Consorzi.

Il presente affidamento, mediante finanza di progetto, recepisce quanto contenuto nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, ed in particolare l'art. 2 che disciplina i "criteri ambientali minimi" (C.A.M.).

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. n. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" rinvenibile sul sito internet <http://www.arca.regione.lombardia.it>. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul medesimo sito internet. Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il territorio dei Comuni di CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTESCANO - codice NUTS: ITC48.

CUP: F69J20000480005

CIG: 9102812618

STAZIONE APPALTANTE / AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Unione di comuni lombarda Prima Collina – Centrale Unica di Committenza

Sede: Municipio di Canneto Pavese, via Casabassa n. 7 – 27044 Canneto Pavese (PV)

Riferimento: dott. Ing. Daniele Sclavi

Telefono: 038588021

Posta Elettronica: info@primacollina.it

Posta Elettronica Certificata: unionelombarda.primacollina@pec.it

Profilo Unione: www.primacollina.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice: dott. Ing. Daniele Sclavi

Telefono: 038588021 Posta Elettronica: ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it

Posta Elettronica Certificata: unionelombarda.primacollina@pec.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

ALLEGATO A – DISCIPLINARE DI GARA

modulistica allegata al Disciplinare:

MODELLO A0 – Domanda di Partecipazione

MODELLO A1 – Richiesta appuntamento di presa visione

MODELLO A2 – Offerta economica

MODELLO A3 – DGUE

MODELLO A4 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

ALLEGATO B – Patto di Integrità “Regione Lombardia”

ALLEGATO C – Dichiarazione di presa visione

ALLEGATO D – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA PRESENTATO DAL PROMOTORE

D1 – Canneto Pavese

D2 – Castana

D3 – Montescano

ALLEGATO E – Bozza di Convenzione

ALLEGATO F – Matrice dei Rischi

ALLEGATO G – Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

ALLEGATO H – Dati relativi ai consumi degli ultimi due anni (cap. 3.3.7. del D.M. 28/03/2018)

ALLEGATO I – Indicazione dettagliata del livello di servizio attuale dell'impianto (cap. 3.3.7. del D.M. 28/03/2018)

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet: <http://www.primacollina.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 04/04/2022.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

I chiarimenti saranno, inoltre, pubblicati sul sito internet: <https://www.primacollina.it/m-amministrazione/m-pubblicazioni/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura> ;

I chiarimenti forniti saranno vincolanti per tutti i partecipanti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, qualora rese per via telematica, attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità “Comunicazioni procedura” all'interno di Sintel. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme di comunicazione, dovranno

essere tempestivamente segnalate; diversamente è declinata ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione resa al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) e all'art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione resa al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO ED IMPORTO

Partenariato pubblico privato, tramite finanza di progetto, avente ad oggetto la gestione del servizio di illuminazione pubblica nel territorio dei Comuni di CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTESCANO, con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28/03/2018 pubblicato in G. U. n. 98 del 28/04/2018.

L’oggetto dell’affidamento include le seguenti attività:

- a) progettazione definitiva e/o esecutiva degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, in conformità al progetto di fattibilità e all’offerta tecnica presentata (la progettazione deve rispettare le caratteristiche di cui al cap. 4.3.4 e 4.3.5 del D.M. 28/03/2018);
- b) realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e l’assistenza al collaudo;
- c) gestione dell’impianto di illuminazione pubblica, che include la conduzione dell’impianto, la manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria, la verifica periodica degli impianti e un report periodico dei consumi (che deve essere conforme al Capitolato Speciale, ai disciplinari facenti parte del progetto posto a base di gara ed al D.M. 28/03/2018);
- d) fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica (che deve rispettare le caratteristiche di cui al cap. 4.5.3. del D.M. 28/03/2018);
- e) elaborazione di un censimento degli impianti di illuminazione pubblica almeno di Livello 2 - così come definito nella Scheda 2 allegata al D.M. 28/03/2018 - da realizzarsi entro quattro mesi dall’aggiudicazione (Cap. 4.3.1. del D.M. 28/03/2018);
- f) presentazione della valutazione degli indici prestazionali ex ante ed ex post, conforme alle previsioni del Cap. 4.3.3. del D.M. 28/03/2018;
- g) presentazione, con cadenza annuale, del bilancio materico di cui al Cap. 4.5.4. del D.M. 28/03/2018;
- h) presentazione, con cadenza annuale, di un rapporto sulla gestione del servizio e sulle prestazioni dell’impianto, avente i contenuti previsti dal Cap. 4.5.5. del D.M. 28/03/2018;
- i) fornitura ed installazione, in luoghi concordati con l’Amministrazione, di apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il servizio di illuminazione è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente. Analoghe informazioni debbono essere fornite dall’aggiudicatario attraverso il proprio sito web (Cap. 4.5.6. del D.M. 28/03/2018);

j) svolgimento di tutte le attività atte a garantire il conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati richiesti per la realizzazione e gestione dell'impianto;

Si rinvia al Progetto di fattibilità tecnica ed economica ed agli ulteriori allegati posti a base di gara ai fini della definizione di dettaglio, quantitativa e qualitativa sui servizi, sui lavori e sulla progettazione che il Concessionario dovrà realizzare durante il rapporto contrattuale.

Si rinvia al progetto di fattibilità tecnica ed economica ed agli ulteriori allegati posti a base di gara ai fini della definizione di dettaglio, quantitativa e qualitativa sui servizi, sui lavori e sulla progettazione che l'aggiudicatario dovrà realizzare durante il rapporto contrattuale.

Le attività oggetto dell'affidamento dovranno essere svolte conformemente ai criteri di cui al Decreto 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" e al Decreto 28 marzo 2018 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica".

L'individuazione e la suddivisione delle prestazioni è meglio descritta nella seguente Tabella 1.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'affidamento

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	<i>Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale</i>	50232100-1	P
2	<i>Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica inclusi oneri sicurezza</i>	50232110-4	S
3	<i>Gestione di impianti elettrici</i>	65320000-2	S
4	<i>Servizi di progettazione di sistemi elettrici</i>	71323100-9	S
5	<i>Erogazione di energia elettrica</i>	65310000-9	S

Non è prevista la suddivisione in lotti attesa la unitarietà degli interventi, la stretta relazione delle opere oggetto di PPP e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dell'intera operazione.

Il valore della concessione, costituito dal fatturato del concessionario generato per tutta la durata del contratto, viene stimato complessivamente in € **1.595.140,00** (diconsi euro un milione cinquecento novantacinquemila centoquaranta/00) al netto di IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € **12.341,20** (diconsi euro dodicimila trecento quarantuno/20).

L'importo annuale del canone di concessione a base di gara ammonta ad € **79.757,00** (diconsi euro settantanovemilasettecentocinquantesette/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 617,06 all'anno (diconsi seicento diciassette/06).

Comune di:	Canone annuo complessivo al netto di IVA e oneri di sicurezza	Oneri di sicurezza annui	Contributo pubblico al netto di IVA	Valore della concessione al netto di IVA e oneri di sicurezza	Valore della concessione al netto di IVA e compresi gli oneri di sicurezza
Canneto Pavese	36.356,20 €	273,80 €	0,00 €	727.124,00 €	732.600,00 €
Castana	20.107,35 €	150,65 €	0,00 €	402.147,00 €	405.160,00 €
Montescano	22.676,39 €	192,61 €	0,00 €	453.527,80 €	457.380,00 €
TOTALE	79.139,94 €	617,06 €	0,00 €	1.582.798,80 €	1.595.140,00 €

Con il presente affidamento di partenariato pubblico privato sarà corrisposto al concessionario il canone annuo risultante dall'offerta economica, con fondi propri dell'Amministrazione.

Gli interventi di adeguamento normativo e di efficienza energetica sono a totale carico del concessionario, quindi a totale rischio del medesimo soggetto ed a titolo non oneroso per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 99.300,00 (euro novanta novemila trecento/00) calcolati sulla base dei seguenti elementi: elementi progettuali e D.M. 11-12-1978.

4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà una durata di **anni 20 (venti)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. È consentita l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità **costituisce causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Il concorrente deve possedere il seguente requisito di idoneità professionale:

- **iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività corrispondenti all'oggetto della concessione.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g), il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa appartenente al raggruppamento o consorzio. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, deve:

1) possedere **fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività;

2) avere un **capitale sociale** non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. Il requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, dichiarati in sede di offerta, è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I del Codice mediante la presentazione della seguente documentazione:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1. REQUISITI INERENTI AI SERVIZI

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente disciplinare (periodo 2016-2021) **di servizi affini** a quello previsto dall'intervento, per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente disciplinare (periodo 2016-2021) **di almeno un servizio affine** a quello previsto dall'intervento, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

Per servizi affini si intendono l'attività di progettazione, di esecuzione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, nonché di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della fornitura dell'energia elettrica.

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La comprova dei requisiti a) e b), è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5 e all'allegato XVII, parte II del Codice:

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita tramite originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In alternativa al possesso dei requisiti a) e b) in oggetto, il concorrente può incrementare di n. 2 volte i requisiti previsti nel precedente capitolo 7.2.

Inoltre, il concorrente:

1. deve essere in possesso della **certificazione di qualità ISO 9001**.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g), del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto o dal consorzio o dai consorziati ai sensi dell'art. 47 del Codice.

2. deve essere in possesso della **certificazione di qualità ISO 14001**.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g), del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto o dal consorzio o dai consorziati ai sensi dell'art. 47 del Codice.

La comprova dei requisiti n. 1 e 2 è fornita mediante esibizione di un certificato di conformità dei sistemi aziendali alle suddette norme tecniche.

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

3. come previsto dal Cap. 4.2 "requisiti dei candidati", sotto-capitolo 4.2.1 "diritti umani e condizioni di lavoro", del D.M. 28/03/2018, deve **rispettare i principi di responsabilità sociale** assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'Offerente deve aver applicato le Linee guida adottate con d.m. 6 giugno 2012 "*Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici*", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali: le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo”;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”.

La comprova del requisito n. 3 è fornita dall’Offerente che può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint, in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea guida adottata con d.m. 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/2001, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001 e art. 603-*bis* del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/2001; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

Per i raggruppamenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) e g), del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto o dal consorzio o dai consorziati ai sensi dell’art. 47 del Codice.

7.3.2. REQUISITI INERENTI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il concorrente deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per progettazione e costruzione:

- per la categoria OG10: almeno classifica IV;

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il suddetto requisito deve essere posseduto dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori.

Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, le imprese attestare per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare il possesso dei

requisiti dei progettisti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

7.3.3. REQUISITI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE

Nel caso in cui il concessionario intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come concessionario agli articoli dal 6 al 7.3.2., dovrà essere in possesso degli specifici requisiti previsti nel presente articolo.

Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti per la progettazione richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono o avvalersi di operatori economici qualificati per la progettazione da indicare nella domanda di partecipazione, o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante.

Nel caso di pluralità di operatori economici per la progettazione, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati nella domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice, nella domanda di partecipazione, deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nello specifico, i progettisti devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1) Requisiti di ordine generale degli operatori economici per la progettazione.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di operatori economici per la progettazione indicati o associati per i quali sussistono le cause ostative alla partecipazione previste all'art. 6 del presente disciplinare.

2) Requisiti di capacità tecnico - professionale: i progettisti dell'impianto di illuminazione devono avere le qualifiche previste dal Cap. 4.3.2.1. del D.M. 27/09/2017.

Il progetto di un impianto di illuminazione comprende aspetti fotometrici, ergonomici ed energetici oltre ad aspetti di sicurezza legati alla conformazione e dimensionamento dell'impianto stesso.

L'offerente deve disporre di personale, interno o esterno all'organizzazione aziendale, con le competenze tecniche necessarie a scegliere, dimensionare e progettare correttamente l'impianto ed i singoli apparecchi anche al fine di ridurre gli impatti ambientali.

In particolare l'offerente deve presentare l'elenco del personale, dedicato alla progettazione dell'impianto, specificatamente formato almeno in merito a:

- fotometria;
- funzionamento e caratteristiche degli apparecchi;
- installazione;
- sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi d'illuminazione;
- metodi di misura del flusso luminoso.

Il **progettista dell'impianto elettrico**, dovrà essere regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni.

Si rammenta che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale non rientra tra le attribuzioni professionali dei geometri, quali sono indicate tassativamente dall'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (Cassazione Civile, sez. II, 5 novembre 1992 n. 11994).

Il **progettista illuminotecnico**, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
- aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;
- non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020,
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025,
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dovrà essere in possesso di:

- requisiti abilitanti per coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- aver partecipato ai corsi di aggiornamento periodici ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i..

L'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l'offerente deve fornire

l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

In sede di presentazione dell'offerta, dovranno essere indicati i nominativi dei singoli progettisti, persone fisiche personalmente responsabili, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali. Dovrà essere inoltre indicata, nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. I progettisti dovranno essere in regola con gli adempimenti formativi, laddove previsti dai rispettivi collegi od ordini professionali o delle associazioni di categoria, ed in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali, come specificato nell'articolo 9.3 del presente Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente.

La comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In alternativa, determina di incarico (o atto equivalente) e documentazione relativa al completamento dell'incarico;
- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati nei pertinenti punti di cui agli artt. da 7 a 7.3.3. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

7.3.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere e dimostrare i requisiti di cui agli artt. da 7 a 7.3.3 a norma dell'art. 47 del Codice.

7.4 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 14.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni (lavori/servizio/fornitura) che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, quelle di cui all'art. 174, comma 2 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

In sede di partecipazione alla presente procedura, il concorrente deve indicare nel D.G.U.E. le attività che intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 174, comma 6 del Codice l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Concedente. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 174, comma 5 del Codice.

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del **subappalto**, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione concedente.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, **deposita** il contratto di subappalto presso le Amministrazioni concedenti almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del subappalto.

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, espone il concessionario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).

9. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E DEL CONTRATTO

9.1. L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del contratto, e precisamente di importo pari ad € **31.902,80** (diconsi trentuno mila novecento due/80), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b) fideiussione bancaria o assicurativa, intestata all'Unione di comuni lombarda Prima Collina, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice (si veda il Decreto MISE del 19/1/2018 n. 31).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 e avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) riportare l'autentica della sottoscrizione o comunque contenere elementi oggettivi tali da permettere di verificare l'autenticità della polizza stessa (a titolo esemplificativo, elementi idonei a ritenere le polizze autentiche possono essere: la presenza di una delega notarile, rilasciata a favore del sottoscrittore, alla firma di polizze assicurative stipulate dalla società di assicurazione delegante; sottoscrizione di polizze anche dai legali rappresentanti della società assicuratrice, i cui poteri sono attestati in atto notarile allegato; la presenza di un codice di controllo per la verifica dell'autenticità);
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia, fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria viene svincolata ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

9.2. L'offerta deve essere, altresì, corredata dalla cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo del Codice, di importo pari ad **euro 9.383,88** (diconsi novemila trecento ottantatre/88), pari al **2,5 per cento** del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto posto a base di gara (€ 375.355,16). Lo svincolo di tale cauzione avviene per il concorrente aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto.

La stessa può essere costituita con le modalità sopra riportate relative alla cauzione provvisoria.

9.3. Per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) **garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del Codice, conforme agli schemi del Decreto MISE del 19/1/2018 n. 31;
- b) **cauzione ex art. 183, comma 13 del Codice**, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;
- c) **polizza assicurativa ex art. 103, comma 7 del Codice**, per una somma assicurata di euro:
 - per i danni da esecuzione, di importo pari ai lavori da eseguire;
 - per la responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di 5.000.000,00 euro;
- d) **polizza di responsabilità civile e professionale dei progettisti**, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi, che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata con massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro;
- e) **polizza assicurativa** relativa alla responsabilità civile verso terzi ("**RCT**") per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a terzi durante la fase di gestione, con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, e relativa alla responsabilità civile verso dipendenti e/o operai ("**RCO**"), sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, con massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro con il limite non inferiore a € 2.500.000 per prestatore infortunato.

Resta inteso che il Concessionario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Aggiudicatario nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione del servizio.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Aggiudicatario.

Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

10. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE

Il sopralluogo avente ad oggetto gli impianti di pubblica illuminazione presenti sui territori comunali di CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTECANO è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

I concorrenti dovranno rendersi pienamente edotti delle circostanze, luoghi, consistenza, caratteristiche, punti di allacciamento a reti distributive, condizioni peculiari di lavoro ai fini dell'esatta cognizione dello svolgimento del servizio e della progettazione richiesta in sede di gara.

I concorrenti, in qualsiasi momento e senza accompagnamento, potranno liberamente effettuare anche altri sopralluoghi alle aree pubbliche accessibili.

L'accertamento della consistenza dello stato attuale è a totale carico del concorrente.

La presa visione dei luoghi si intende conclusa se sono stati visionati i luoghi dei Comuni di CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTECANO per la pubblica illuminazione.

Il sopralluogo avverrà alla presenza di un tecnico comunale il quale rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, da accludere alla documentazione amministrativa da presentare in sede di gara.

La richiesta di sopralluogo (Modello A1) deve essere inviata con le modalità di cui all'articolo 2.3 del presente disciplinare e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 05/04/2022**

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui all'articolo 2.3 del presente disciplinare, a mezzo della funzione comunicazioni di procedura di SINTEL con almeno sette giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un

rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Le modalità di versamento sono riportate nel sito www.avcp.it/riscossioni.html.

In caso di mancata presentazione della ricevuta attestante il pagamento del suddetto contributo, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nel caso di imprese in forma riunita, costituite o costituenti, il versamento deve essere unico e deve essere eseguito dall'impresa mandataria.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, completa di tutta la documentazione prescritta nel presente disciplinare, redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 03/05/2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Per presentare l'offerta è necessario che gli operatori economici siano registrati sul sistema informatico della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>, dove sono altresì disponibili le istruzioni per le modalità di registrazione e di utilizzo della piattaforma SINTEL: (<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>).

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal sistema, fermo restando che la piattaforma consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal sistema. Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti richiesti che la compongono. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel come risultante dal Log di Sistema.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante ed ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai concorrenti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

I concorrenti registrati a Sintel devono accedere all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia Offerta" che consente di predisporre:

1. una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
2. una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
3. una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel documento: "Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel" e nel "Manuale", scaricabile dal medesimo sito internet.

La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa e requisiti di qualificazione e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le modalità riportate sulla piattaforma Sintel.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto l'impresa concorrente dovrà, pena l'esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma contenente l'offerta in tutte le sue parti come sopra indicate.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it. Sarà possibile per l'operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato "sostituita" e non potrà essere quindi più consultata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E., la Domanda di Partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso è necessario produrre idonea delega conferita dall'impresa offerente al procuratore).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse**, in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **Busta A** contiene la Domanda di Partecipazione e le dichiarazioni integrative, il D.G.U.E., nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nell'apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente dovrà allegare la suddetta documentazione, debitamente compilata e firmata digitalmente.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, utilizzando preferibilmente il modello allegato Modello A0 e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega conferita dall'impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia l'apposito contrassegno; nella domanda di partecipazione deve essere indicato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario.

In alternativa i Concorrenti possono allegare copia scansionata del Modello A0 dopo avervi apposto marca da bollo, debitamente annullata.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, in conformità al modello allegato al presente Disciplinare di gara (**Modello A3**), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente, secondo quanto di seguito indicato.

Le istruzioni di compilazione del DGUE sono riportate nelle linee guida n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, reperibili al seguente link: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto a presentare il D.G.U.E. in formato elettronico (es. CD etc.) nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 85, comma 1.

Si precisa che il DGUE dovrà contenere le seguenti informazioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è già compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «0».

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dal progettista indicato dal concorrente.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i soggetti che eseguono la progettazione, ivi compreso il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, specificando se si tratta di progettista/i esterno/i indicato/i, o soggetto raggruppato, o consorziato oppure appartenente al proprio staff. I soggetti appartenenti al proprio staff di progettazione devono essere indicati con i relativi dati anagrafici e codice fiscale;

2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 4 e 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter) del Codice;

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

4. I progettisti, ivi compreso il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, non appartenenti allo staff di progettazione del concorrente, devono dichiarare, a seconda del caso di specie, i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

5. i progettisti e il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, indicati o che partecipano in raggruppamento/consorzati dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui al par. 7.3.3, specificandoli in dettaglio. Per i progettisti appartenenti allo staff di progettazione del concorrente, il possesso di detti requisiti viene dichiarato dal concorrente in relazione a ciascun componente lo staff;

6. dichiara che in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 e relativamente ai progettisti indicati o facenti parte del proprio staff di progettazione, non incorrono le cause di esclusione di cui al medesimo articolo;

7. dichiara che manterrà valida l'offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante;

8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi ed i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta, nonché sull'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori stessi;

9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, come citata nel Disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della loro disciplina e delle vigenti norme in materia;

10. dichiara che, in caso di aggiudicazione, garantirà la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE professionali, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. n. 49/2014, dal Dl. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Per il ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori l'offerente si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.;

11. dichiara che, in caso di aggiudicazione, provvederà entro 3 (tre) mesi dalla stipula del contratto alla formazione del personale dell'Amministrazione in merito alle competenze di cui al punto 4.2.5.4 del Decreto 27.09.2017;

12. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

13. dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

14. dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri connessi con la sicurezza nei luoghi di lavoro;

15. dichiara che il piano economico-finanziario presentato comprende e indica le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo, del Codice;

16. dichiara che accetta di dover sostenere, in caso di aggiudicazione, tutti i costi previsti dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli altri documenti di gara, nessuno escluso, che dovranno essere considerati nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara. In particolare le spese della procedura, **da corrispondersi prima della stipula del contratto**, così definite:

- spese per pubblicazione gara (avviso ed esito) su G.U.R.I. e n. 2 quotidiani: € 3.782,00;
- spese commissione giudicatrice: € 4.567,68;
- attività propedeutiche alla gara: € 13.416,68;
- fondo incentivi funzioni tecniche (~~incentivo al RUP~~ e fondo innovazione): € 3.190,28;
- spese tecniche (direzione lavori, coordinamento sicurezza esecuzione, collaudo): € 11.990,16;
- spese stipula contratto, registrazione, bolli e oneri vari: € 4.600,00;
- rimborso spese riscatto impianti: € 34.322,48;

per complessivi € 75.869,28 (euro settantacinquemilaottocentosessantanove/28);

N.B. l'entità delle spese della procedura e quelle di riscatto degli impianti sarà puntualmente determinata alla fine del procedimento per eventuali integrazioni o restituzioni.

17. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC *oppure*, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, autorizzandone espressamente l'utilizzo;
18. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure* non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In particolare il concorrente deve specificare quale sia l'interesse salvaguardato e quali siano le esigenze di riservatezza in concreto tutelate, indicando quali informazioni fornite nell'ambito della presente offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali;
19. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
20. **dichiara di accettare il Patto di integrità**, in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17/06/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
21. **dichiara** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato con delibera di Giunta dell'Unione n. 12 del 9/03/2017, reperibile tra la documentazione di gara, e si impegna in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
22. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
23. **(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
24. **(Per gli operatori economici che intendono costituire società di progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice in caso di aggiudicazione)** dichiara che, dopo l'aggiudicazione, costituirà una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
25. dichiara di rispettare i principi di responsabilità sociale, assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi (cap. 4.2.1. del D.M. 28/03/2018).
26. dichiara di aver eseguito un censimento puntuale degli impianti (scheda 2 del D.M. 28/03/2018);

27. dichiara di aver verificato puntualmente la presenza di eventuali promiscuità elettriche e/o meccaniche tra gli impianti di illuminazione pubblica e gli impianti di distribuzione di bassa tensione, al fine di ottimizzare i costi di intervento e di successiva gestione.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 27, potranno essere rese utilizzando – integrandolo opportunamente – il Modello A4 – Dichiarazioni Integrative, debitamente compilato e sottoscritto dagli operatori dichiaranti.

I progettisti ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, possono rendere le suddette dichiarazioni utilizzando – adattandolo opportunamente - il Modello A4 – Dichiarazioni Integrative (punti 4 e 5), debitamente compilato e sottoscritto.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la **presa visione** dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; per la corretta presentazione del PASSOE verificare le pertinenti FAQ ANAC pubblicate sul sito ANAC (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>);
3. documento attestante la **garanzia provvisoria**, con allegata **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
4. *(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)* copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
5. documento attestante la **cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo** del Codice;
6. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la Domanda di Partecipazione.

I soggetti associati devono presentare la seguente documentazione.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori, le parti del servizio e della fornitura, ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori, servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Nelle dichiarazioni di cui sopra, dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale della società di progetto di cui all'art. 184 del Codice di ciascun soggetto raggruppato, che l'aggiudicatario eventualmente costituirà in caso di aggiudicazione.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda di Partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo "offerta tecnica" il concorrente dovrà allegare, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti **per ciascuno dei Comuni dell'aggregazione**:

- ✓ un **progetto definitivo** degli interventi di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficienza energetica.
- ✓ una **relazione contenente la descrizione delle caratteristiche del servizio e della gestione**, che devono essere almeno pari a quelle descritte nella documentazione a base di gara;
- ✓ una **bozza di convenzione**, che dovrà avere i contenuti minimi di quella a base di gara;

- ✓ una **relazione tecnico illustrativa** che descriva **sinteticamente** la proposta tecnica (avente lunghezza massima 980 righe estese su pagine in formato A4, margini sup. 2,5 cm, altri 2,00 cm, carattere Arial, con dimensione non inferiore a 12 punti, interlinea singola).

I documenti richiesti dovranno essere debitamente compilati, contenenti le informazioni richieste e firmati digitalmente.

I documenti e gli elaborati grafici dovranno essere prodotti, laddove non diversamente specificato, nei formati ISO 216.

Il progetto sarà valutato in modo unitario ma andrà ripartito e suddiviso in n. 3 (tre) ambiti distinti coincidenti con i territori di ciascun Comune dell'Unione.

I documenti dovranno avere i contenuti di seguito descritti:

PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo deve essere redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, di cui dovranno essere garantiti i contenuti minimi.

È facoltà del concorrente presentare proposte migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara.

In dettaglio, il progetto definitivo dovrà avere i seguenti contenuti raccomandando di mantenere la struttura organizzativa dei sotto-capitoli indicati per ciascuno dei Comuni dell'Unione. Il Concorrente potrà allegare gli elaborati grafici e tabellari ritenuti utili alla comprensione della proposta per ciascuno dei Comuni dell'Unione.

Capitolo 1: Censimento e stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica

In questo capitolo il Concorrente dovrà prevedere per ciascuno dei Comuni dell'Unione:

- 1) Un paragrafo descrittivo dello stato di fatto degli impianti e sulla loro consistenza, che dia notizia dei sopralluoghi effettuati e delle notizie acquisite presso l'Amministrazione Comunale richiedente al fine di definire con precisione le opere successivamente previste.
- 2) Un paragrafo contenente una breve analisi del sistema di illuminazione pubblica esistente con particolare riferimento agli aspetti tecnologici e della sicurezza.
- 3) Un paragrafo contenente una breve analisi del sistema di illuminazione pubblica esistente con particolare riferimento agli aspetti della conformità normativa.

Allegati collegati al capitolo 1:

- un censimento degli impianti almeno di livello 2 (così come definito dalla SCHEDA 2 del D.M. 28/03/2018). L'offerente dovrà fornire adeguate giustificazioni per gli eventuali dati richiesti per conformarsi al livello 2 non rilevabili quali quadri elettrici se posti all'interno di proprietà private o non accessibili (il concorrente dovrà comunque indicarne la presenza).
- oltre ai dati richiesti dalla tabella "ANAGRAFICA PUNTI LUCE" di pag. 42 della SCHEDA 2, si richiede al concorrente di fornire informazioni relative alla geometria del braccio ed alla presenza di promiscuità elettrica e/o meccanica;
- planimetrie con georeferenziazione dei punti luce con evidenziata la tipologia di apparecchio, di sorgente luminosa e di sostegno;
- planimetria con evidenziata distribuzione punti luce per quadro;

- planimetria con indicazione delle promiscuità elettriche e meccaniche;
- ulteriori planimetrie o elenchi tabellari ritenute utili.

Capitolo 2: Conformità normativa

In questo capitolo il Concorrente dovrà descrivere per ciascuno dei Comuni dell'Unione LA PROPOSTA TECNICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI secondo capitolo 3.3.1 lettera B) dei CAM che, in caso di aggiudicazione, si obbliga ad eseguire sugli impianti di illuminazione pubblica, ritenendone i costi compresi nella remunerazione a canone.

- 1) Un paragrafo contenente la descrizione tecnica di sintesi degli interventi previsti per consentire la completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la sicurezza elettrica e statica dell'impianto e delle sue parti. Gli interventi di conformità normativa prevedono anche la risoluzione delle problematiche legate ad eventuali carichi esogeni elettrici o statici.

Allegati collegati al capitolo 2:

- un disciplinare tecnico relativo alle infrastrutture tecnologiche offerte;
- planimetria con evidenziate le lavorazioni sui sostegni;
- planimetria con evidenziati scavi e sostituzioni di cavi;
- tabella riassuntiva per ogni punto luce con indicazione degli interventi previsti;
- tabella riassuntiva per ogni quadro luce con indicazione dell'intervento previsto;
- planimetria distribuzione quadri con accorpamenti;
- schemi funzionali dei quadri;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (quindi senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici).

Capitolo 3: Riqualficazione energetica

In questo capitolo il Concorrente dovrà descrivere per ciascuno dei Comuni dell'Unione: LA PROPOSTA TECNICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA che, in caso di aggiudicazione, si obbliga ad eseguire sugli impianti di illuminazione pubblica, ritenendone i costi compresi nella remunerazione a canone. Gli interventi di riqualficazione energetica dovranno consentire la completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la progettazione illuminotecnica e devono tenere conto delle indicazioni del D.M. 27/09/2017. In questo capitolo il concorrente dovrà prevedere:

- 1) Un paragrafo contenente la descrizione tecnica di sintesi degli interventi previsti per l'ottenimento del risparmio energetico, indicante la modalità con le quali si intende raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico proposto, con specificazione delle eventuali modalità di riduzione del flusso luminoso.
- 2) Un disciplinare tecnico relativo alle apparecchiature e agli impianti offerti.
- 3) Una relazione di calcolo del risparmio energetico ottenibile dando dimostrazione analitica dei risparmi conseguenti all'intervento proposti con dichiarazione dei consumi energetici previsti anno per anno.

- 4) Descrizione dell'analisi energetica che il fornitore si impegna a realizzare entro un anno secondo quanto previsto dal cap. 4.3.2 del D.M. 28/03/2018.
- 5) Definizione dei fabbisogni e delle prestazioni illuminotecniche minime conformi a quanto previsto dal cap. 3.3.4 del DM 28/03/2018.
- 6) Calcoli illuminotecnici: descrizione sintetica della metodologia e dei software utilizzati, delle scelte effettuate per la determinazione dei parametri illuminotecnici utilizzati e dei coefficienti a base di calcolo.

Allegati collegati al capitolo 3:

- schede dei materiali e dei corpi illuminanti di cui si prevede l'installazione;
- conformità dei corpi illuminanti ai CAM D.M. 27/09/2017 ed alla Legge Regionale 31/2015;
- planimetria contenente le categorie illuminotecniche di progetto;
- planimetria con evidenziata la distribuzione di progetto degli apparecchi;
- verifiche illuminotecniche;
- tabella riassuntiva con indicazione per ogni punto luce della fascia di accensione e del profilo di dimmerazione;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (quindi senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici).

Capitolo 4: Lavorazioni non previste nel progetto a base di gara offerte dal concorrente

In questo capitolo il Concorrente dovrà descrivere LA PROPOSTA TECNICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI RISPETTO AGLI INTERVENTI PREVISTI COME OBBLIGATORI NEL PROGETTO A BASE DI GARA eseguibili sugli impianti di illuminazione pubblica che il concorrente offre facoltativamente e che, in caso di aggiudicazione, si obbliga ad eseguire sugli impianti di illuminazione pubblica, **ritenendone i costi compresi nella remunerazione a canone.**

I concorrenti potranno offrire ulteriori migliorie a loro discrezione per ciascuno dei Comuni dell'aggregazione.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi che potrebbero rientrare nella presente categoria:

- ulteriori sostituzioni di sostegni rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara;
- realizzazione di punti luce aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara;
- interventi di riqualificazione urbana;
- sistemi di illuminazione degli attraversamenti pedonali;
- tinteggiatura sostegni non sostituiti;
- sistema di telecontrollo e/o tele gestione;
- sistemi di smart city;
- realizzazione di un impianto temporaneo di luminarie natalizie.

La proposta tecnica si compone dei seguenti elaborati:

1. un paragrafo contenente la descrizione tecnico-illustrativa delle migliorie che il concorrente intende eseguire, illustrando le quantità, i materiali e la tipologia degli elementi previsti caso per caso;
2. disciplinare tecnico specifico relativo agli interventi che si intende realizzare sulle apparecchiature e impianti, nonché dei servizi offerti di gestione degli stessi.
3. l'indicazione del numero di punti luce aggiuntivi che il concorrente intende eventualmente offrire.

I punti luce si intendono comprensivi di linea di alimentazione aerea, palo stradale e apparecchio di tipo stradale, oltre ad ogni altra lavorazione/componente necessaria alla messa in opera dei punti luce.

4. Nel caso di interventi per la formazione di sistemi intelligenti (sistema di telecontrollo/telegestione ed eventuali servizi aggiunti di smart city), ritenendone i costi compresi nella remunerazione a canone.

a) un paragrafo contenente la descrizione del sistema di telecontrollo e telegestione, avente le funzionalità minime del sistema indicato nel progetto posto a base di gara (punto-punto), In particolare dovranno essere specificate almeno:

- le dotazioni fornite all'Amministrazione specificando quanto del sistema costituisce predisposizione e quanto reale fornitura;
- l'indicazione delle funzioni del sistema;
- l'indicazione delle apparecchiature da installare;
- le modalità di fruizione ed utilizzo;
- il livello minimo di servizio garantito;
- la descrizione dei dati che i sistemi sono in grado di rilevare, la periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire;
- le dotazioni hardware e di connessione necessarie e le compatibilità con i sistemi operativi più diffusi.

b) un paragrafo contenente la descrizione degli ulteriori sistemi intelligenti e servizi di smart city offerti, aventi le funzionalità e le dotazioni minime di quelli indicati nel progetto a base di gara. In particolare dovranno essere specificate almeno:

- le dotazioni fornite all'Amministrazione specificando quanto del sistema costituisce predisposizione e quanto reale fornitura;
- l'indicazione delle funzioni del sistema;
- l'indicazione delle apparecchiature da installare;
- le modalità di fruizione ed utilizzo;
- il livello minimo di servizio garantito;
- la descrizione dei dati che i sistemi sono in grado di rilevare, la periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire;
- le dotazioni hardware e di connessione necessarie e le compatibilità con i sistemi operativi più diffusi.

5. Un paragrafo contenente la descrizione dell'impianto temporaneo di luminarie natalizie che abbiano almeno le seguenti caratteristiche minime tecniche e di qualità:

a) tende luminose a led bianco calde di dimensione /larghezza mt. 8/altezza mt. 1, montate in verticale composte da almeno n. 8 discese per complessive 160 lampade;

b) catenarie luminose a led bianco larghezza almeno 4.10 m altezza almeno 1.80 m composta da almeno 108 lampade.

Tutte le luminarie devono avere:

- tensione di alimentazione: 220 /240 Volt – 50 Hz
- Classe di isolamento TIPO 2
- Grado di protezione: IP 44"

Allegati collegati al capitolo 4:

- schede dei materiali delle tecnologie previste;
- schemi funzionali, eventuali elaborati grafici o tabellari;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (quindi senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici);
- schede tecniche luminarie proposte, da cui si evincano le informazioni richieste.

Capitolo 5: Calcolo degli indici prestazioni post intervento

In questo capitolo il Concorrente dovrà inserire il calcolo degli indici prestazionali per ciascuno dei Comuni dell'aggregazione, ex ante ed ex post ai sensi del capitolo 3.3.2 del D.M. 28/03/2018.

Allegati collegati al capitolo 6:

- diagramma di Kiviat ex ante;
- diagramma di Kiviat ex post.

RELAZIONE CONTENENTE LA DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE

In dettaglio, la relazione per ciascuno dei Comuni dell'Unione, dovrà avere i seguenti contenuti, raccomandando di mantenere la struttura organizzativa dei sotto-capitoli indicati.

Capitolo 1: Organizzazione

In questo capitolo il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui intende organizzarsi per la gestione degli impianti affidati per ciascuno dei Comuni dell'Unione, **ritenendone i costi compresi nella remunerazione a canone**, illustrando e definendo:

- a) i criteri e le logiche utilizzati per la definizione della struttura organizzativa; la struttura organizzativa, le risorse che si intendono utilizzare (profili professionali, mansioni, responsabilità); i mezzi e le attrezzature che si intenderanno adottare; la disponibilità della sede di partenza per gli interventi di manutenzione con indicazione della distanza intercorrente tra il punto di partenza dei mezzi e del personale e la sede dell'Amministrazione;
- b) il piano di formazione proposto per il personale dell'Amministrazione preposto al controllo del servizio, indicante tra l'altro i contenuti, il cronoprogramma, la durata degli eventi, il personale incaricato per la formazione;
- c) le modalità, le procedure e gli strumenti di interfacciamento tra la struttura organizzativa proposta, il Comune e gli utenti.
- d) la descrizione della capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria;
- e) i curricula, completi di titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione ed aggiornamento, dei progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- f) (eventuale) dichiarazione del possesso della capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici.

Capitolo 2: Erogazione del servizio (che deve essere conforme ai documenti posti a base di gara ed al D.M. 28/03/2018).

In questo capitolo il concorrente dovrà descrivere le modalità di erogazione dei servizi connessi alla concessione per ciascuno dei Comuni dell'Unione, **i cui costi sono da ritenersi compresi nella remunerazione a canone**, illustrando e definendo:

- a) la descrizione del sistema informativo che intende impiegare (hardware, software, procedure, ecc.) per la gestione del servizio al fine di garantire la trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica del Concedente delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti;
- b) le modalità con cui intende erogare le prestazioni, le attività ed i servizi connessi all'Amministrazione; l'elenco e la periodicità delle prestazioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione preventiva programmata che intende eseguire sugli impianti oggetto della concessione (dovrà essere garantito almeno il livello 1 così come descritto nella scheda 8 del D.M. 28/03/2018); le tempistiche per le riparazioni e per il pronto intervento (che non possono superare quelli previsti dal cap. 4.5.1 del D.M. 28/03/2018);
- c) le modalità attraverso le quali si intendono effettuare le misurazioni e il controllo dei livelli di servizio;
- d) un paragrafo che riassume le eventuali migliorie rispetto alle prestazioni minime di erogazione del servizio descritte nella bozza di convenzione e nel documento "Caratteristiche del servizio e della gestione";
- e) un paragrafo che riassume le prestazioni minime di erogazione del servizio descritte nella bozza di Convenzione riguardo le modalità e le tempistiche per i ripristini stradali.

Capitolo 3: Sostenibilità ambientale

In questo capitolo il concorrente dovrà produrre una relazione tecnico-illustrativa che descriva l'attenzione riservata alla sostenibilità energetica del progetto per ciascuno dei Comuni dell'Unione. Dovranno, inoltre, essere fornite:

- la tabella con la percentuale di energia da fonti rinnovabili utilizzata nelle varie forniture;
- le modalità per l'attestazione, almeno annuale, all'Amministrazione dell'effettivo utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
- dichiarazione di impegno ad offrire energia verde per il 100% del fabbisogno espresso dall'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto al cap. 4.4.5. del D.M. 28/03/2018 (se offerta);
- dichiarazione di impegno alla redazione, con cadenza annuale, del bilancio materico avente le caratteristiche di cui al cap. 4.6.1. del D.M. 28/03/2018 (se offerta).

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di Partecipazione, di cui all'art. 14.1. del presente Disciplinare).

Tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo devono essere sottoscritti:

- dal progettista eventualmente indicato come soggetto responsabile dell'integrazione tra le figure specialistiche;
- dai progettisti specialisti eventualmente incaricati dei contenuti dell'elaborato stesso.

I documenti e gli elaborati grafici dovranno essere prodotti, laddove non diversamente specificato, nei formati ISO 216, secondo le ulteriori specifiche indicate.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nel campo “offerta economica”, dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- ✓ **Modello A2 – offerta economica;**
- ✓ **un unico piano economico-finanziario, complessivo riguardante tutti i Comuni dell’Unione, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 383/1993 o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 1966/1939, riportante, per ciascuno dei Comuni dell’Unione, il canone annuo come offerto, gli investimenti da effettuarsi in base al progetto presentato e i costi da sostenersi per la gestione;**
- ✓ **il piano di ammortamento per ciascuno dei Comuni dell’Unione;**
- ✓ **elenco prezzi unitari (non vi è alcun obbligo di utilizzare prezzi unitari legati a listini ufficiali);**
- ✓ **computo metrico estimativo (le voci utilizzate devono corrispondere a quelle dei computi metrici allegati ai capitoli del progetto definitivo).**
- ✓ **dichiarazione, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori, di manifestazione d’interesse a finanziare l’operazione, in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario (art. 183, c. 9, del Codice);**
- ✓ **Scheda 8 DM 28/03/2018, debitamente compilata (rif.to Capitolo 2 Erogazione del servizio – punto.**

L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, utilizzando preferibilmente il “**Modello A2 – offerta economica**”.

I ribassi o i rialzi offerti dovranno essere indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere.

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, **pena l’esclusione**, dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

L’offerta deve essere espressa mediante:

- l’indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso unico percentuale sui corrispettivi annui posti a base di gara per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio comunale, comprensivi della fornitura dell’energia elettrica, dell’efficientamento degli impianti nel territorio dei Comuni di CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTESCANO, dei servizi ed opere aggiuntive eventualmente inserite nell’offerta tecnica;
- l’indicazione, in cifre e in lettere, dei propri **costi della manodopera** riferiti alle prestazioni oggetto del partenariato pubblico privato, **corredata da dichiarazione** che gli stessi non sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del Codice e sono inclusi nell’offerta;

- l’indicazione, in cifre e in lettere, del **costo aziendale** per l’adempimento delle disposizioni in materia di **salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro incluso nel prezzo offerto ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

I ribassi percentuali devono essere espressi con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare al terzo decimale per eccesso (qualora la quarta cifra decimale sia compresa tra 5 e 0) o per difetto (qualora la quarta cifra decimale sia compresa tra 0 e 4).

Ai sensi del combinato disposto degli art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, e art. 95, comma 10, del Codice, il costo della manodopera e il costo degli oneri di sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’impresa dovranno essere indicati nell’offerta **a pena di esclusione**.

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione.

L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata ad alcuna condizione, **pena l’esclusione** della gara.

In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell’offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del Regio Decreto 827/1924.

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.

In caso di RTI/Consorzi ordinari di concorrenti tutte le imprese associate devono sottoscrivere congiuntamente l’offerta, salvo il caso di raggruppamenti già costituiti, dove l’offerta potrà essere sottoscritta dalla sola Capogruppo.

L’offerta economica deve comprendere anche il piano economico-finanziario della concessione, asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell’art. 183 del Codice, presentato anche in formato elettronico, con l’indicazione delle formule di calcolo, in ossequio a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28/03/2018, contenente i seguenti elementi:

- Convenienza economica;
- Margine di contribuzione;
- Reddito netto di commessa;
- Flussi di cassa e valutazione finanziaria;
- Valore Attuale Netto (VAN);
- Tasso interno di rendimento (TIR);
- Pay-back period.

Il PEF secondo quanto indicato al cap. 3.3.4 del D.M. 28/03/2018 dovrà altresì includere:

- costo per le spese tecniche;
- costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione;
- costo degli interventi;
- i costi relativi alla spesa energetica e alla gestione nella situazione ex ante e in quella ex post;
- i tempi della realizzazione degli interventi;

- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile;
- la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti;
- il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e manutenzione.

nonché il Piano di ammortamento per ciascuno dei Comuni dell’Unione relativo agli investimenti proposti nel progetto dall’impresa concorrente.

Tutti i documenti che compongono l’offerta economica, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di Partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.

Si sottolinea che tutta la documentazione richiesta deve essere inserita nell’apposito campo che il concorrente avrà a disposizione sulla piattaforma Sintel, accedendo al dettaglio della procedura in oggetto e cliccando su “invia offerta” dal menu di sinistra. Ciascuno dei documenti richiesti dovrà essere debitamente compilato e firmato digitalmente.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

IL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA È ATTRIBUITO SULLA BASE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ELENCATI NELLA SOTTOSTANTE TABELLA CON LA RELATIVA RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI.

<i>Elemento di valutazione</i>	<i>Criterio di valutazione</i>	<i>Comune di</i>	<i>Punteggio elemento</i>	<i>Punteggio criterio D</i>	<i>Punteggio criterio T</i>
1) Stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica			6		
Sub elemento 1	Analisi degli impianti presentata. Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione dei paragrafi descrittivi e delle planimetrie attinenti lo stato di fatto (illuminazione pubblica)	a. CANNETO PAVESE		1	
		b. CASTANA		1	

		c. MONTESCANO		1	
Sub elemento 2	Censimento almeno di livello 2. Grado di chiarezza e completezza e del censimento (almeno di livello 2)	a. CANNETO PAVESE		1	
		b. CASTANA		1	
		c. MONTESCANO		1	
2) Interventi di adeguamento normativo			9		
Sub elemento 1	Validità tecnica degli interventi proposti per l'adeguamento normativo	a. CANNETO PAVESE		2	
		b. CASTANA		2	
		c. MONTESCANO		2	
Sub elemento 2	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	a. CANNETO PAVESE		1	
		b. CASTANA		1	
		c. MONTESCANO		1	
3) Riqualificazione energetica			12		
Sub elemento 1	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	a. CANNETO PAVESE		2	
		b. CASTANA		2	
		c. MONTESCANO		2	
Sub elemento 2	Relazione di calcolo del risparmio energetico: Grado di chiarezza, completezza, contestualizzazione e coerenza con schede materiali	a. CANNETO PAVESE		1	
		b. CASTANA		1	
		c. MONTESCANO		1	
Sub elemento 3	Verifiche illuminotecniche: Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione	a. CANNETO PAVESE		1	
		b. CASTANA		1	
		c. MONTESCANO		1	

4) Interventi migliorativi non obbligatori			17		
Sub elemento 1	<p>Ulteriori interventi migliorativi offerti dal concorrente rispetto a quelli individuate nel Progetto a base di gara.</p> <p>Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ulteriori interventi che potrebbero rientrare nella presente categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulteriori sostituzioni di sostegni rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara; - ulteriori realizzazioni di infrastrutture tecnologiche rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara; - interventi di riqualificazione urbana; - sistemi di illuminazione degli attraversamenti pedonali; - tinteggiatura sostegni non sostituiti. <p>Sistema di telecontrollo e/o tele gestione Sistemi di smart city</p> <p>Sarà valutato il computo metrico non estimativo attinente agli ulteriori interventi offerti (allegato al cap.4) e la validità tecnica degli interventi proposti.</p>			10	
Sub elemento 2	<p>Realizzazione di un impianto temporaneo di luminarie natalizie, con le caratteristiche minime di cui al punto 5. (da attivarsi nel periodo 01/12-07/01) con Fornitura, installazione/montaggio (comprensivo di collegamento alla rete Elettrica dell'illuminazione pubblica), smontaggio delle luminarie e di tutto il materiale, sopralluoghi preventivi di ispezione volti a definirne il posizionamento ed assistenza/manutenzione durante l'intero periodo di installazione delle stesse, nonché rilascio al Comune - prima della programmata accensione - di certificazione di corretto montaggio degli impianti/strutture allestite e di conformità alle norme vigenti in materia dell'impianto elettrico</p>				5

	installato. senza alcun onere a carico del Comune. Gli elementi decorativi luminosi saranno concordati annualmente con l'Amministrazione Comunale. Verrà assegnato 1 punto ogni 12 luminarie proposte per un massimo di 5 punti.				
Sub elemento 3	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione della descrizione degli interventi proposti e degli elaborati grafici attinenti.			2	
5) Organizzazione			4		
Sub elemento 1	Validità dell'impostazione del modello organizzativo nella sua complessità. Grado di dettaglio, chiarezza e completezza degli organigrammi presentati, personale di direzione ed operativo impiegato nell'erogazione del servizio	a. CANNETO PAVESE		0.5	
		b. CASTANA		0.5	
		c. MONTESCANO		0.5	
Sub elemento 2	Modalità di gestione dei rapporti. Caratteristiche e grado di dettaglio delle procedure e delle modalità di gestione dei rapporti sia all'interno della propria struttura sia di essa con l'Amministrazione Comunale e con gli utenti	a. CANNETO PAVESE		0.5	
		b. CASTANA		0.5	
		c. MONTESCANO		0.5	
Sub elemento 3	Possesso di capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici Verrà assegnato un punto in caso di presenza del requisito; in assenza punti 0.				1
6) Erogazione del servizio			12		
Sub elemento 1	Caratteristiche e funzionalità del sistema informativo proposto per la gestione dei servizi oggetto della concessione e per fornire al Concessionario la garanzia di	a. CANNETO PAVESE		1	

	trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti. Verrà valutato il grado di trasparenza del servizio e di condivisione delle informazioni e dati con la struttura tecnica del concedente	b. CASTANA		1	
		c. MONTESCANO		1	
Sub elemento 2	Migliorie rispetto alle prestazioni minime di erogazione del servizio descritte nel progetto di gestione e dal livello 1 della scheda 8 del D.M. 28/03/2018. [0 punti per il livello 1, 2 punti per livello 2, massimo punteggio per livello 3]	a. CANNETO PAVESE			1
		b. CASTANA			1
		c. MONTESCANO			1
Sub elemento 3	Migliorie rispetto alle prestazioni minime di erogazione del servizio descritte negli elaborati posti a base di gara. (ad esempio: ore e funzionamento degli impianti, servizio di pronto intervento, tempistiche di riparazione, ecc).	a. CANNETO PAVESE		1	
		b. CASTANA		1	
		c. MONTESCANO		1	
Sub elemento 4	Gestione segnalazione disservizi. Il punteggio viene attribuito all'offerente che rende disponibile alla cittadinanza un servizio per la segnalazione dei disservizi avente le caratteristiche minime di cui al cap. 4.4.4 del D.M. 28/03/2018, con particolare riferimento alle registrazioni e ai rapporti periodici all'A.C.	a. CANNETO PAVESE		0.5	
		b. CASTANA		0.5	
		c. MONTESCANO		0.5	
Sub elemento 5	Modalità e tempistiche per i ripristini stradali verrà valutato la modalità di erogazione del servizio e la tempistica di realizzazione	a. CANNETO PAVESE		0.5	
		b. CASTANA		0.5	
		c. MONTESCANO		0.5	
7) Sostenibilità ambientale del progetto			10		

Sub elemento 1	Impegno dell'offerente ad offrire energia verde per il 100% del fabbisogno espresso dall'Amministrazione per l'illuminazione pubblica per ciascuno dei Comuni dell'aggregazione. Verranno assegnati 4 punti in caso di presenza del requisito; in assenza punti 0.				4
Sub elemento 2	Impegno dell'offerente a realizzare annualmente il bilancio materico avente le caratteristiche di cui al cap.4.6.1. del D.M. 28/03/2018 e al cap. 2.6.6 del D.M. 11/10/2017 per ciascuno dei Comuni dell'aggregazione Verranno assegnati 6 punti in caso di presenza del requisito; in assenza punti 0.				6
TOTALE			70	51	19

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

1. **Elementi di valutazione di natura qualitativa** (tutti gli elementi di cui alla precedente tabella, fatta eccezione per gli elementi: 4 sub 2, 5 sub 3, 6 sub 2, 7 sub 1, 7 sub 2).

Ciascun componente della Commissione attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, per ogni criterio, mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, utilizzando la seguente tabella:

Coefficiente	Criterio motivazionale
1,00	<u>Valutazione ottimo.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,90	<u>Valutazione distinto.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,80	<u>Valutazione buono.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,70	<u>Valutazione discreto.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,60	<u>Valutazione sufficiente.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.

0,50	<u>Valutazione mediocre.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,40	<u>Valutazione insufficiente.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,30	<u>Valutazione scarso.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,20	<u>Valutazione molto scarso.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,10	<u>Valutazione completamente fuori tema.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,00	<u>Argomento non trattato.</u>

Per l'assegnazione dei punteggi, la Commissione procederà con la modalità di seguito riportata.

Nel dettaglio, le operazioni da eseguirsi per ciascun elemento sono le seguenti:

- ciascun Commissario attribuisce il coefficiente a ciascun concorrente, assegnando uno dei valori della tabella sopra riportata;
- successivamente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari;
- viene quindi moltiplicato il valore medio ottenuto per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-elemento.

Con riferimento ai punteggi ottenuti saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, con arrotondamento per eccesso o per difetto, in funzione della quarta cifra decimale.

2. Elementi di valutazione di natura quantitativa (4 sub 2, 5 sub 3, 6 sub 2, 7 sub 1, 7 sub 2)

Per gli elementi 5 sub 3, 7 sub 1, e 7 sub 2 verrà assegnato il punteggio complessivo previsto nel caso di raggiungimento del requisito richiesto.

Per l'elemento 4 sub 2 i punti vengono assegnati come segue:

- 1 punto ogni 12 luminarie proposte per un massimo di 5 punti;

Per l'elemento 6 sub 2 i punti vengono assegnati in base al livello di gestione proposto:

- Livello 1 – punti 0;
- Livello 2 – punti 2;
- Livello 3 – punti 3.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica sarà ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti agli elementi oggetto di valutazione, come di seguito specificato.

Elementi di valutazione – Punteggio massimo

Ribasso unico percentuale sui corrispettivi annui posti a base di gara per lo svolgimento del servizio di illuminazione pubblica nel territorio dei Comuni CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTECANO: **massimo punti 30**.

Attribuzione punteggio

Il punteggio relativo al **ribasso percentuale sui corrispettivi annui** posti a base di gara per lo svolgimento del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica: (**max punti 30**) sarà attribuito applicando una delle seguenti formule:

per $R_a \leq R_{soglia}$: $V(a) = 30 * X * R_a / R_{soglia}$

per $R_a > R_{soglia}$: $V(a) = 30 * \{X + [(1,00 - X) * [(R_a - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]]\}$

dove:

R_a = sconto offerto dal concorrente "a" sul corrispettivo annuo

R_{max} = miglior sconto tra quelli offerti tra tutti i concorrenti

R_{soglia} = media aritmetica dei valori degli sconti offerti da tutti i concorrenti

$X = 0,85$

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte recanti percentuali in aumento rispetto al corrispettivo annuo a base di gara.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la formula del metodo aggregativo-compensatore.

Il metodo aggregativo-compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, moltiplicati per il peso relativo del criterio

$$P(k) = \sum_{(n)} [W_i * V_{(k)i}]$$

dove:

$P(k)$ = punteggio dell'offerta k-esima

n = numero totale dei criteri

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i)

$V_{(k)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (k) rispetto al criterio (i)

$\sum_{(n)}$ = sommatoria

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In data venerdì **13/05/2022 alle ore 10.00** presso la sala consiliare del comune di Canneto Pavese, viene indetta la 1° seduta pubblica, nel corso della quale il RUP procede all'apertura della BUSTA A

TELEMATICA ed alla verifica della documentazione amministrativa pervenuta sulla Piattaforma Sintel di Arca Lombardia.

Eventuali modifiche saranno comunicate nell'interfaccia della presente procedura in Sintel, ovvero sul sito della stazione appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Potranno partecipare a tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Nel corso della seduta pubblica, si provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a. verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b. verifica della regolarità della firma digitale di tutte le offerte sottomesse sulla piattaforma SINTEL (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stesso);
- c. apertura delle buste telematiche amministrative, in ordine di presentazione sulla piattaforma SINTEL e verifica della presenza dei documenti richiesti e della loro conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara.
- d. attivare se del caso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13;
- e. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica, sarà adottato dal Responsabile della CUC su proposta del RUP e sarà comunicato ai concorrenti a mezzo della funzione comunicazioni di procedura di SINTEL ai sensi dell'art. 76, commi 2-bis e 5 del codice, con cui verrà altresì indicato l'ufficio dove sono disponibili

i relativi atti. Il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni verrà altresì pubblicato sul sito <https://www.primacollina.it/m-amministrazione/m-pubblicazioni/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura> a norma dell'art. 29 del Codice.

Il RUP si riserva di sospendere le operazioni di apertura e di verifica della documentazione amministrativa e di riprenderle e concluderle in una o più sedute pubbliche successive, che saranno convocate a mezzo della funzione comunicazioni di procedura di SINTEL e mediante avviso pubblicato sul sito <https://www.primacollina.it/m-amministrazione/m-pubblicazioni/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura> con un anticipo di 2 giorni.

La segretezza delle offerte è garantita dal sistema SINTEL, che consente l'apertura delle buste telematiche, esclusivamente con la seguente successione: busta amministrativa – busta tecnica – busta economica ed a conclusione della rispettiva fase di valutazione.

Al termine di ciascuna seduta pubblica verrà redatto apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

L'amministrazione, ricorrendone i presupposti, si riserva la facoltà di non far luogo alla gara o di prorogare la data della prima seduta pubblica, dando adeguata motivazione e comunque comunicando tale decisione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare pretese a qualsiasi titolo.

Durante le sedute pubbliche potranno essere ammesse a verbale le dichiarazioni dei concorrenti, effettuate dal legale rappresentante oppure da soggetti diversi muniti di delega per tale fine.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà di sospendere o interrompere le sedute pubbliche, in presenza di adeguati motivi.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Terminate le operazioni di verifica ai fini della ammissione alla gara, il RUP, in seduta pubblica, procederà all'apertura della BUSTA B TELEMATICA contenente l'offerta tecnica ed all'accertamento della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nei giorni ed orari che saranno comunicate ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel di Arca Lombardia.

Successivamente, in data da comunicarsi a tutti i concorrenti esclusivamente tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" della Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, verrà indetta una seduta pubblica, nella quale:

- la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, dando altresì atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- la Commissione procederà all'apertura della BUSTA C TELEMATICA contenente l'offerta economica ed al controllo della presenza dei documenti prescritti nel disciplinare di gara nonché alla verifica della loro regolarità formale. La Commissione procederà quindi alla

relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, con l'attribuzione dei relativi punteggi sulla base degli importi e dati indicati nel MODELLO A2 "Offerta Economica", inserito in piattaforma, secondo i criteri e le modalità descritte dall'art. 17.3 e formerà la graduatoria in ordine decrescente.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verrà valutata la sostenibilità degli interventi e la conseguente remuneratività della gestione nel periodo dell'affidamento, prendendo in considerazione, a titolo esemplificativo, l'economicità del processo gestionale, le soluzioni tecniche adottate o le condizioni particolarmente favorevoli di cui gode il concorrente per la gestione del servizio.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il servizio.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il servizio di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei requisiti speciali richiesti.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il servizio.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'affidamento non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'affidamento verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se il **Promotore** non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il **diritto di prelazione** e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del Codice e nei limiti indicati dal comma 9.

Con riferimento all'art. 184 del D. Lgs n. 50/2016, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione di costituire una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale minimo non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice l'Amministrazione si riserva di poter chiedere l'esecuzione anticipata del contratto. In tal caso dalla data del verbale di consegna anticipata decorreranno i termini per la consegna del progetto esecutivo e ogni altro adempimento contrattuale.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non proceda alla sottoscrizione dello stesso secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'amministrazione senza alcuna valida giustificazione, la stazione appaltante lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria ed aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare le garanzie e le polizze previste all'articolo 9.3 del presente Disciplinare.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere considerati nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara, i seguenti oneri:

a) **contributo *una tantum*** per spese della procedura, da corrisondersi prima della stipula del contratto, di cui:

- spese per pubblicazione gara (avviso ed esito) su G.U.R.I. e n. 2 quotidiani: € **3.782,00**;
- spese commissione giudicatrice: € **4.567,68**;
- attività propedeutiche alla gara: € **13.416,68**;
- fondo incentivi funzioni tecniche (~~incentivo al RUP~~ e fondo innovazione): € **3.190,28**;
- spese tecniche (direzione lavori, coordinamento sicurezza esecuzione, collaudo): € **11.990,16**;
- spese stipula contratto, registrazione, bolli e oneri vari: € **4.600,00**;
- rimborso spese riscatto impianti: € **34.322,48**;

per complessivi € 75.869,28 (euro settantacinquemilaottocentosessantatré/28);

b) **spese per l'elaborazione dell'offerta**, nei casi disciplinati dall'art. 183 del Codice e nei limiti di cui al comma 9, terzo periodo, del medesimo articolo;

Gli importi da rimborsare all'Unione sopra elencati (ad esclusione delle lett. b) saranno rideterminati in base all'importo dei lavori dell'offerta dell'aggiudicatario e alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione.

L'aggiudicazione e tutte le informazioni saranno comunicate attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall'art. 76 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

23. ESCLUSIONI

Non saranno ammesse offerte non sottoscritte, condizionate, con riserva o contemplanti opzioni.

Saranno esclusi i concorrenti che, a seguito di richiesta dell'amministrazione, non provvedono ad integrare o fornire chiarimenti in ordine alla documentazione presentata. Saranno altresì esclusi i concorrenti che abbiano inserito elementi dell'offerta economica in plichi diversi da quelli indicati

nel presente Disciplinare, contravvenendo così all'obbligo di segretezza dell'offerta economica fino al termine delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica.

24. IMPOSTA DI BOLLO

I documenti non in regola con l'imposta di bollo verranno regolarizzati a termini di legge. In caso di esonero o di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, dovrà essere indicata la specifica norma che autorizza il predetto trattamento fiscale.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non sono previste clausole sociali in quanto l'affidamento in oggetto non è relativo ad un contratto ad alta intensità di manodopera.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative al presente Disciplinare di gara. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.

I termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall'art. 204 del Codice. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pavia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione del servizio descritto dal presente Disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- titolare del trattamento è il responsabile del servizio territorio dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina, dott. Ing. Daniele Sclavi;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
- modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla

formazione svolte dall'Ufficio, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, ai consiglieri metropolitani;

- diritti dell'Appaltatore: relativamente ai suddetti dati, all'Appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato regolamento UE 2016/679. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che l'Amministrazione utilizzerà tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

28. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Disciplinare, si fa esplicito rinvio agli altri documenti di gara elencati all'articolo 2 del presente Disciplinare.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Daniele Sclavi